



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

D.P.R. 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo

con il contributo di



Roma, 6 marzo 2019

Sala "Convegni"

Consiglio Nazionale delle Ricerche
piazzale Aldo Moro, 3

con il patrocinio di



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ROMA



Assessorato Infrastrutture



Segreteria Organizzativa Ordine dei Geologi del Lazio - info: www.geologilazio.it -- giovannisavarese@geologilazio.it

D.P. R. 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

Roma, 6 marzo 2019

Carlo Percopo

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



- 1. Obiettivi della normativa**
- 2. Rifiuti vs. sottoprodotti**
- 3. Schema del decreto**
- 4. Semplificazioni**
- 5. ... spunti di riflessione**



1. Obiettivi



1. Coordinamento della disciplina
in materia di gestione delle Terre e rocce da scavo
in un unico testo integrato

2. Gestione delle Terre e rocce qualificate come 'sottoprodotti' in base all'art. 184-bis D.Lgs. n. 152/06



La legge di delega: D.L. 133/2014



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Scopo del DPR 120/2017 è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, organizzandola in un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.

Il DPR 120/2017 è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 8, del **decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133**, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164 *“Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto”*.

Art 8, Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (entrato in vigore il 13/09/2014)

Art. 8 - Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della **cessazione della qualifica di rifiuto** delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di **sottoprodotto**. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.

1. Al fine di rendere **più agevole** la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo [...] sono adottate [...] le disposizioni di **riordino e di semplificazione** della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti**, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) **indicazione esplicita delle norme abrogate**, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
è stato pubblicato sulla G.U. n. 183
del 7 agosto 2017
ed è entrato in vigore il 22 agosto 2017

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 agosto 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	Ministero dell'economia e delle finanze
<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</u> <u>13 giugno 2017, n. 120.</u></p> <p>Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)... Pag. 1</p>	<p>DECRETO 24 luglio 2017.</p> <p>Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità. (Decreto n. 23/2017). (17A05465)... Pag. 42</p>
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
<p style="text-align: center;">Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</p> <p>DECRETO 20 luglio 2017.</p> <p>Istituzione di premi straordinari alla carriera per la traduzione, per l'anno 2017. (17A05433) Pag. 41</p>	<p>DECRETO 21 giugno 2017.</p> <p>Clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto e modalità di determinazione e fruizione del credito d'imposta. (17A05464)... Pag. 44</p>



2. TRS: rifiuti / sottoprodotti

RIFIUTI vs. SOTTOPRODOTTI



D.Lgs.152/2006, art 183. Definizioni

(art. così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)

co. 1, a) “**rifiuto**”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

184-bis. Sottoprodotto (art. introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

co. 1. È un **sottoprodotto** e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, co. 1, l. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla *normale pratica industriale*;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



RIFIUTI vs. SOTTOPRODOTTI



D.Lgs. 152/2006, art 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione
(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) ...

b) **il terreno (in situ)**, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato** nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

RIFIUTI vs. SOTTOPRODOTTI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

D.P.R. 120/2017, Art 4. Criteri per qualificare le TRS come SOTTOPRODOTTI



L'articolo 4, co.2, elenca le condizioni cumulative (in linea con quelle previste dall'art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006) per la qualifica delle TRS a **sottoprodotti**:

- a) **sono generate durante la realizzazione di un'opera di cui costituiscono parte integrante** e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro **utilizzo è conforme** alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

RIFIUTI vs. SOTTOPRODOTTI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

D.P.R. 120/2017, Art 4. Criteri per qualificare le TRS come SOTTOPRODOTTI

La **sussistenza delle condizioni** che consentono di qualificare le terre e rocce da scavo come '**sottoprodotti**' è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione:

- del **piano di utilizzo** (art. 9), per i cantieri di grandi dimensioni, o
- della **dichiarazione di utilizzo** (art. 21), per i cantieri di piccole dimensioni e per quelli grandi non sottoposti a VIA e AIA, nonché
- della **dichiarazione di avvenuto utilizzo** (art. 7) in conformità alle previsioni del regolamento.





3. Schema del decreto

II DPR 120/2017 disciplina in un unico corpo normativo:

La **GESTIONE delle TRS** qualificate come SOTTOPRODOTTI (Titolo II) provenienti da tutti i tipi di cantieri, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture

Il **RIUTILIZZO IN SITO** di TRS escluse dalla disciplina rifiuti (Titolo IV, Art. 24) ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006

SITI OGGETTO DI BONIFICA (Titolo V)

la gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica (Titolo II, art 12) (Titolo V, art 25 e 26)

DEPOSITO TEMPORANEO (Titolo III, Art. 23)

Il DPR 120/2017 disciplina in modo dettagliato il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

...nelle **DEFINIZIONI** (Titolo I, art 2)...

... viene abbandonando il termine 'materiali da scavo' e vengono introdotte le definizioni di 'lavori', di 'suolo' (che comprende anche le «matrici materiali di riporto») e di 'terre e rocce da scavo' («suolo escavato»)

II DPR 120/2017 disciplina in un unico corpo normativo:

VERIFICHE ISTRUTTORIE

prevede che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie ambientali già nella fase di predisposizione del piano di utilizzo - per verifiche istruttorie e tecniche preliminari, anticipando lo svolgimento dei controlli

TARIFFARIO NAZIONALE (Titolo II, capo II; art 19)

prevede la messa a punto di un tariffario nazionale per i costi dei maggiori controlli affidati alle Agenzie ambientali e alle altre autorità competenti con un costo minimo e un costo proporzionale ai volumi delle terre e rocce da scavo

TRASPORTO FUORI DAL SITO (Titolo II, Art 6)

unifica e semplifica gli adempimenti per il trasporto fuori dal sito ed elimina l'obbligo di comunicare preventivamente all'autorità competente il trasporto di terre e rocce qualificate come 'sottoprodotto'

SISTEMA DEI CONTROLLI

prevede il rafforzamento del sistema dei controlli e misure dirette a superare l'eventuale inerzia da parte delle Amministrazioni

Esclusioni dal campo di applicazione (Art. 3)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1. Le ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del D. Lgs. 152/2006: ***Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo*** :

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti ..
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni



Tali ipotesi sono disciplinate da:

DECRETO n. 173/2016 (*immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*);

DECRETO n. 172/2016 (*dragaggio nei siti di interesse nazionale*)



2. I Rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti [...]




Tali interventi sono disciplinati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006



DPR 120/2017 - schema dell'articolato



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



DPR 120/2017 - allegati



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Allegato 1	Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8)
Allegato 2	Procedure di campionamento (art. 8)
Allegato 3	Normale pratica industriale
Allegato 4	Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
Allegato 5	Piano di utilizzo (art. 9)
Allegato 6	Dichiarazione di utilizzo (art. 21)
Allegato 7	Documento di trasporto (art. 6)
Allegato 8	Documento di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (art. 7)
Allegato 9	Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e ispezioni (artt. 9 e 28)
Allegato 10	Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'art. 4, comma 3

Abrogazioni



Sono abrogate le seguenti disposizioni normative, a decorrere dal 22 agosto 2017:

- a) **D.M. 10 agosto 2012, n. 161** recante *“Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;
- b) **articolo 41**, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“ Disposizioni in materia ambientale”*;
- c) **articolo 41 bis**, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”*;
- d) **l'articolo 184 - bis, comma 2**, del decreto 3 aprile 2006 , n. 152, rubricato **“Sottoprodotti”**;



4. Semplificazioni

- 1) definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente e con le definizioni di cui al decreto legislativo n. 152, del 2006;
- 2) l'esclusione dei “*residui della lavorazione dei materiali lapidei*” dalla nozione di “*terre e rocce da scavo*” a differenza di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161, del 2012. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in quanto consente agli operatori del settore di qualificare tali residui come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;
- 3) una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (**articolo 5**);

- 4) l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni (tale obbligo era previsto nel D.M. n. 161, del 2012);

- 5) una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti:
Art. 9, co. 4 "Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ..., il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, ..." (articolo 9);

- 6) una procedura spedita per le “*modifiche sostanziali*” al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, generate nei cantieri di grandi dimensioni, rispetto a quanto previsto nel D.M. n. 161, del 2012; tale procedura riprende quella definita nell’articolo 9 (trasmissione all’autorità competente di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 445/2000);
- 7) la possibilità di prorogare la durata del piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni di due anni, tramite comunicazione al Comune e all’ARPA competente (**articolo 16**); tale possibilità non era prevista nel D.M. n.161 del 2012;
- 8) tempi certi e pari a 60 giorni per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA (**articoli 10 , 11 e 12**) per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni. Il decreto ministeriale n. 161, del 2012 non stabiliva il termine entro il quale le ARPA o APPA dovevano concludere le verifiche;

- 9) la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA con una procedura semplificata, che si sostanzia in una comunicazione; si tratta di una novità non prevista nella precedente disciplina;
- 10) una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di materiale, con quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle previste nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (**art. 23**);

- 11) **procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica (art. 25 e 26).** Questa previsione garantisce agli operatori **un riferimento normativo unico**, chiaro e che consenta di realizzare opere, così come definite nell'articolo 26, anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica;
- 12) una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA. In mancanza di tale procedura, in sede di VIA non sono state autorizzate operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.152, del 2006;

(Fonte: <http://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-12332>)



5. ... spunti di riflessione

Matrici materiali di riporto



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

D.P.R. 120/2017, art 4. co. 3. *Matrici materiali di riporto*



Le terre e rocce da scavo che contengono **materiali di riporto** sono qualificate come '**sottoprodotti**' quando:

- la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale **non supera la quantità massima del 20% in peso** (All. 10);
- sono rispettati i requisiti di qualità ambientale.

Le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione (D.M. 5 febbraio 1998), per i parametri pertinenti (escluso il parametro amianto), al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee (Tab. 2, Allegato 5, al Titolo 5, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06), o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Al parametro **Amianto** non si applica il test di cessione.

Per il parametro Amianto si applica Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06, secondo le procedure previste dall'allegato 4.

Normale pratica industriale



Normale pratica industriale (art 2, co. 1, lett. o)



Per definire le operazioni che costituiscono un trattamento di normale pratica industriale, la lettera o), comma 1, art. 2, rinvia all'elenco esemplificativo contenuto nell'Allegato 3.

Nel testo definitivo non compare l'operazione di **“stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del piano di utilizzo”**


Tale modifica è stata operata al fine di recepire le richieste presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al D.M. 161/2012.

Secondo quanto riportato nella analisi, la Commissione UE ha giudicato l'operazione in questione come **un'operazione di trattamento dei rifiuti** estranea alla normale pratica industriale.

Art. 2, definizioni di 'terre e rocce da scavo' e di 'suolo'

Art. 2, c.1, l. c) terre e rocce da scavo = **suolo escavato** (derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera ecc. ecc. ...)

Art. 2, c.1, l. b) **suolo**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie ... Il suolo è costituito da componenti minerali.... comprese le matrici materiali di riporto ...




«Modello (geologico) concettuale»




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Qualsiasi progetto di riutilizzo, caratterizzazione, analisi di rischio ...
non può prescindere da un robusto ed affidabile

MODELLO GEOLOGICO CONCETTUALE DEL SITO



Fonte: Barazzuoli *et al.* (2006). *Studio per la definizione del Bilancio idrico e Idrogeologico del Bacino del Fiume Roja*





Fonte: <https://www.researchgate.net/figure/3D-geological-model-of-the-centre-of-Brussels>

«Modello (geologico) concettuale»



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



La nuova linea guida SNPA sulle Terre e rocce da scavo



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



**La Linea Guida SNPA sulla gestione delle
terre e rocce da scavo**

Rimini, 9 novembre 2018

Documenti e allegati



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

relazione illustrativa al decre... Il nuovo regolamento su ... X Disciplina semplificata della ... documenti.camera.it

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Check&In - Solari di Udine d.lgs. n. 152-2006 (T.U. a... DocuMIT Earth Sciences Series. Enc... Elenco Telefonico >>

Ambiente

doc. Ambiente

Il nuovo regolamento su terre e rocce da scavo

21 agosto 2017

Nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 2017 stato pubblicato il D.P.R. n. 120 del 2017 recante la nuova disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (attuativa dell'[art. 8 del decreto-legge n. 133/2014](#), c.d. decreto sblocca Italia).

Sullo schema (n. 279) di tale decreto si sono espresse le Commissioni competenti della Camera (VIII Commissione, seduta del 7 aprile 2016) e del Senato (13ª Commissione, seduta del 13 aprile 2016), dopo aver acquisito i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e le osservazioni di altre istituzioni e operatori del settore.

Per saperne di più, leggi:

- il testo del [D.P.R. n. 120 del 2017](#) pubblicato in G.U.;
- il [parere approvato dall'VIII Commissione \(Ambiente\) della Camera](#);
- il [parere approvato dalla 13ª Commissione \(Ambiente\) del Senato](#);
- l'[analisi approfondita delle norme dello schema n. 279](#) curata dal Servizio studi;
- il [fascicolo dell'Atto](#) (contenente il testo degli articoli, la relazione illustrativa e i pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato);
- le [osservazioni di altre istituzioni e operatori del settore](#), acquisite mediante audizioni o tramite posta.

Servizio Studi della Camera dei deputati

<http://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-12332>



Grazie per l'attenzione

Carlo Percopo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

percopo.carlo@minambiente.it

